

COMUNE DI ZONE - Provincia di Brescia

Verbale del Revisore dei Conti n. 9 del 11.07.2019

PARERE DEL REVISORE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

ESERCIZIO 2019

(artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. 267/2000)

Lo scrivente revisore dei Conti del Comune di Zone, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 31.07.2018, ha esaminato la documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019, predisposta dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, da approvarsi nella prossima seduta del Consiglio Comunale.

Premessa

- il Consiglio Comunale con delibera n. 4 del 16.02.2019 ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021 completo degli allegati di legge;
- il DUP – Documento Unico di Programmazione – per il triennio 2019-2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 20 del 31.07.2018, con nota di aggiornamento approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 3 del 16.02.2019;
- il Consiglio Comunale con delibera n. 10 del 30.04.2019 ha approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2018 che presenta un **Avanzo di Amministrazione pari a euro 713.178,50**, di cui euro 41.000,00 accantonato, euro 35.810,50 vincolata, euro 574,76 destinato agli investimenti ed euro 635.793,24 quale parte disponibile;

Normativa di riferimento

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

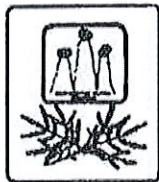
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 30.07.2019



COMUNE DI ZONE - Provincia di Brescia

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- ⇒ il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- ⇒ il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- ⇒ la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- ⇒ la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- ⇒ la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

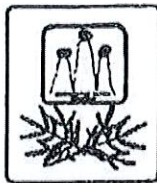
- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Analisi della documentazione

L'organo di Revisione, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il fascicolo degli equilibri di bilancio 2019 presenta le risultanze contabili e i risultati di gestione alla data odierna.

Dagli atti emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.



COMUNE DI ZONE - Provincia di Brescia

I Responsabili di Area non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Responsabili di Area in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione approvato a cui l'amministrazione ha deciso di dare seguito e riassunte nella variazione di bilancio, su cui il revisore ha espresso separato parere.

Il Revisore, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui oltre che nella gestione di cassa e che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione.

Conclusioni

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario il Revisore:

- ⇒ verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- ⇒ verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data odierna;
- ⇒ verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente al pareggio di bilancio;

accerta

che l'Ente versa in condizioni di **equilibrio** generale di bilancio e non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri;

invita

i Responsabili di Servizio, in relazione al mantenimento degli equilibri di bilancio e del rispetto del pareggio di bilancio, a monitorare costantemente lo stato delle riscossioni e degli accertamenti, nonché dei pagamenti e degli impegni sino al termine dell'anno in corso.

Zone, 11 luglio 2019

Il Revisore dei conti
Dr.ssa Giuseppina Paola Selogni